

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 62
del registro

Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non godute all'ex dipendente S.C. matr. 11 in quiescenza dal 01/09/2020.

data
12/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 12/10 del mese di ottobre, il sottoscritto Dott. Vincenzo Chiarenza, segretario comunale reggente, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali del Settore I attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 11 dell'8/10/2020, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito esplicitati.

Premesso:

- che con D.D. n. 49 del 05/06/2020, come parzialmente modificata con la D.D. n. 58 del 07/08/2020, l'ex dipendente S.C. matricola 11 è stato posto in pensione anticipata di anzianità con decorrenza dal 1° settembre 2020;
- che il predetto dipendente, con nota assunta al n. 3250 del protocollo in data 03/06/2020, aveva richiesto il godimento delle ferie progressivamente non godute e quelle maturate nel 2020 per un totale di 52 giornate, di cui 32 relative al 2019 e n. 20 relative al 2020, rinunciando al godimento di quelle del 2018;
- che il Segretario non ha autorizzato il godimento delle ferie per ragioni di servizio;
- che il dipendente, su sollecitazione del Segretario, con nota assunta al n. 3389 del protocollo in data 10/06/2020, ha richiesto ed ottenuto di fruire di n. 15 giorni di congedo ordinario a partire dal giorno 15 stesso mese;
- che il dipendente ha potuto fruire solo 5 giorni del predetto congedo (da lunedì 15 a venerdì 19), a causa di un incidente occorso gli il 20 giugno, per il quale è stato ricoverato in ospedale fino al 22 luglio e successivamente è stato in convalescenza post intervento fino al 26 agosto c.a.;
- che al netto delle ferie godute (5 gg.) al dipendente matr. 11 restavano da fruire ancora n. 47 giorni;
- che con nota assunta al n. 5185 del protocollo il dipendente ha richiesto il compenso sostitutivo (monetizzazione) delle ferie maturate e non godute per cessazione del rapporto di lavoro;

Atteso che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, per il quale le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

Atteso che le pronunce della Corte di Cassazione riconoscono al lavoratore dipendente il diritto di beneficiare di un'indennità per ferie non godute per causa a lui non imputabile (l'Ordinanza n. 20091 del 30.07.2018 afferma che, nel rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, le ferie non godute possono essere monetizzate solo nel caso in cui la mancata fruizione sia dipesa da cause eccezionali o da motivazioni comunque non imputabili alla volontà del lavoratore);

Rilevato che tale orientamento è ribadito dalla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 22/05/2018 (in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MBF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità);

Rilevato che il contratto di lavoro del personale degli Enti Locali, stipulato il 6 luglio 1995, all'art.18, comma 16, pur puntualizzando che le ferie sono un diritto irrinunciabile, ha previsto che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

Rilevato, altresì, che il CCNL del 21.05.2018, recependo quanto indicato all'art.18 del contratto del 6 luglio 1995, all'art. 28 prevede:

- che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (comma 11);
- che le ferie sono sospese da malattie adeguatamente motivate e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero;
- che il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ammissibile ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL del 09.05.2006;

Rilevato che durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, e che in pratica la retribuzione per ogni giornata si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per ventisei;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di dover monetizzare le ferie non usufruite al dipendente matr. 11 per complessive n. 47 giornate;

Visto che a termine della circolare 10 gennaio 1996, n. 2, l'INPDAP ha precisato che per retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini imponibili, si deve intendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro escluse le voci tassativamente indicate, e che quanto liquidato per compenso sostitutivo delle ferie è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto non rientrante nell'elencazione tassativa delle somme escluse, come puntualizzato dall'INPDAP con la richiamata circolare n.2/96;

Visto l'allegato prospetto di calcolo per la liquidazione delle ferie non godute, dettagliatamente redatto distintamente per il trattamento economico in godimento fino al

31/05/2019 e dal 01/06/2019, tenuto conto dei differenti importi della retribuzione di posizione, da cui si rileva l'importo complessivo di € 6.095,96 spettante al dipendente;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/09/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ritenuto di impegnare la complessiva spesa di € 8.064,96 derivante dalla presente quanto ad € 6.095,96, comprensiva di oneri ed IRAP, negli stanziamenti di bilancio riferiti al personale dipendente;

Dare atto che la suddetta spesa, in osservanza dell'art. 163 del D.lgs 267/2000, può validamente essere assunta in quanto trattasi di spesa per il personale tassativamente regolata dalla legge e che la stessa è automaticamente prevista negli appositi stanziamenti di bilancio inerenti il personale dipendente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000;


Visti il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 6.095,96 a favore dell'ex dipendente S.C. matricola 11, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2020, a titolo di compenso sostitutivo per n. 47 giornate di ferie non godute, come dettagliatamente specificato nel prospetto di calcolo allegato alla presente;
2. Dare atto che la complessiva spesa di € 8.064,96 (€ 6.095,96 per monetizzazione, € 1.450,84 per oneri previdenziali ed assistenziali pari al 23,80% ed € 518,16 per IRAP pari all'8,50%), trattandosi di spesa dovuta per il personale è automaticamente prevista negli appositi stanziamenti di bilancio inerenti il personale dipendente, dove trova sufficiente copertura (centro di costo "segreteria" cap. 102100-1);
3. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. Dare atto che l'ufficio di segreteria avrà cura di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line e, per estratto, nella apposita sezione istituita ai sensi dell'art. 18 delle l.r. 22/2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.F.F.

Dot. Vincenzo Chiarenza



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento cumulativi come in esso specificato.

Data 11/10/2020

Il Responsabile del servizio finanziario I.F.F.
Ing. Vincenzo Bombino

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

DD 62/20 "Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non godute all'ex dipendente S.C. matr. 11 in quiescenza dal 01/09/2020."